

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 87° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MARZO 1983

Presidenza del Presidente SEGNANA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia » (2222), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	781, 784, 790 e <i>passim</i>
BACICCHI (PCI) . . . . .	784
BEORCHIA (DC) . . . . .	792, 794
DERIU (DC) . . . . .	787
DE SABBATA (PCI) . . . . .	789
FIORI (Sin. Ind.) . . . . .	787
LAI (DC), relatore alla Commissione	782, 790, 792
MORO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	791
PINNA (PCI) . . . . .	785
TONUTTI (DC) . . . . .	788

*I lavori hanno inizio alle ore 15.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia » (2222), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Lai di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**L A I**, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'esigenza di apportare modifiche al titolo III dello statuto della regione autonoma della Sardegna è direttamente collegata all'entrata in vigore della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, che prevedendo l'abrogazione di una serie di tributi compresi nel sistema delle entrate regionali ha modificato il regime finanziario previsto dall'articolo 8 dello statuto. In particolare, la riforma tributaria di fatto ha impropriamente trasformato la finanza regionale autonoma, così come è prevista dall'articolo 7 dello statuto, in finanza derivata. Il sistema precedente è stato sostituito da un regime provvisorio che prevedeva e prevede tuttora l'attribuzione alla regione sarda di una somma sostitutiva dei tributi aboliti, con incrementi predeterminati del 10 per cento, e di una somma da determinare annualmente, sentita la regione.

Tale nuovo regime è improprio e, da sempre, ha destato perplessità oltre che dal punto di vista puramente finanziario anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, per violazioni al disposto degli articoli 7, 8, 47 e 54 dello statuto.

L'articolo 54 dello statuto sardo stabilisce che le disposizioni del titolo III dello statuto possono essere modificate con legge ordinaria della Repubblica, su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione. Cito questo articolo perchè è determinante anche per il provvedimento che stiamo per approvare in quanto, pur trattandosi della modifica di un articolo dello statuto che è legge costituzionale, è consentita una modifica con legge ordinaria purchè sia sentita la regione; questo non è capitato nel caso dell'attuazione della citata legge del 1971 per la riforma tributaria.

Al di là, comunque, degli aspetti costituzionali del problema e dell'evidente violazione dello spirito stesso dello statuto, che prevede per la Sardegna una finanza autonoma, resta il fatto che le somme assegnate

dallo Stato in sostituzione dei tributi aboliti non hanno avuto una corrispondenza quantitativa rispetto alle somme derivanti dai gettiti introitati dallo Stato con le imposte introdotte con la riforma tributaria, nè, soprattutto, ne hanno seguito percentualmente negli anni lo sviluppo. Se me lo consente, vorrei precisare questa attribuzione: dal 1974 al 1980 l'IRPEF è passata da 28 miliardi e 740 milioni a 333 miliardi e 438 milioni, con un incremento di valore assoluto di 304 miliardi e 698 milioni. L'IRPEG è passata dal gettito di un miliardo e 474 milioni del 1974 a 12 miliardi e 39 milioni, con un incremento di 10 miliardi e 565 milioni. L'ILOR da un gettito nel 1974 di un miliardo e 421 milioni è arrivata nel 1980 a 31 miliardi e 947 milioni, con un incremento di 30 miliardi e 526 milioni.

La mancata partecipazione della regione Sardegna al gettito delle imposte dirette riscosse nel suo territorio ha determinato dal 1974 al 1980 una perdita complessiva di lire 894 miliardi e 133 milioni. Se si considera poi la perdita agli effetti delle imposte indirette, che spettavano alla regione sarda con un determinato coefficiente, si può senz'altro affermare che le perdite complessive della regione Sardegna, a tutto il 1982, sono state di lire 2.000 miliardi circa.

Il Governo, finalmente, si è fatto carico delle doglianze che gli amministratori regionali ed i parlamentari sardi hanno più volte espresso in questi anni di regime finanziario provvisorio e, grazie alla fattiva opera svolta, me lo si lasci dire, dal ministro Lucio Abis, ha proposto, previo accordo con la regione sarda — è importante dirlo proprio in funzione dell'articolo 54 dello statuto — sette emendamenti alla legge finanziaria in discussione alla Camera dei deputati, poi stralciati e che hanno formato oggetto del disegno di legge approvato dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento in sede deliberante il 28 marzo 1983: il testo che dobbiamo ora esaminare.

Le norme in discussione possono essere ripartite in quattro categorie: la prima comprende quelle di pura modifica del titolo III dello statuto della regione Sardegna, che incidono direttamente sul regime delle entra-

te della regione. L'articolo 1 del disegno di legge prevede la sostituzione dell'articolo 8 dello statuto con le seguenti disposizioni: le entrate della regione sono costituite dai sette decimi dell'IRPEF e dell'IRPEG riscosse nel territorio della regione; dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della regione; dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti situati nell'ambito del territorio regionale; dai 9 decimi dell'imposta di fabbricazione sui prodotti che ne siano gravati; dai 9 decimi della quota fiscale relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione; dai canoni per le concessioni idroelettriche; da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge; dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria.

Vi sono poi norme che stabiliscono i criteri per il finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, numero 348 (che tratta le norme di attuazione dello statuto speciale della Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382,

e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, che tratta norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernenti il trasferimento alla regione dell'ETFAS. Questo è previsto dall'articolo 4 del disegno di legge.

Vi è altresì una terza parte di norme che prevedono la collaborazione della regione Sardegna nell'accertamento delle imposte erariali sui redditi trattati negli articoli 2 e 3 del disegno di legge al nostro esame.

L'articolo 7 prevede la norma riguardante la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Diciamo subito che tale articolo stabilisce l'attribuzione alla regione Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 1983, di 200 miliardi ad integrazione del trasferimento previsto dalla legge finanziaria. D'altra parte, l'articolo 6 limita a cinque e sei decimi, per i soli esercizi finanziari 1983 e 1984, le quote attribuite alla regione Sardegna sulle ritenute alla fonte. Abbiamo già visto che, invece, l'articolo 1 prevede che IRPEG e IRPEF siano attribuite per tutti gli altri anni alla regione Sardegna per i sette decimi.

L'articolo 8, infine, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, valutato per il 1983 in lire 490 miliardi, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, mentre l'articolo 5 contiene norme transitorie e di attuazione.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, considerate le premesse da me esposte, rimedia almeno in parte a quanto le regioni autonome a statuto speciale, e la regione Sardegna in particolare, hanno perduto in entrate dal 1973 ad oggi a causa della riforma tributaria che ha istituito, per gli enti locali, le entrate derivate e quelle provvisorie, con le conseguenze distorsive di cui si è detto. La regione Sardegna ha necessità assoluta di vedere ripristinate le sue entrate, non solo per dare attuazione al suo statuto, che è legge costituzionale, ma soprattutto per proseguire nella sua rinascita attraverso una accorta politica di investimenti, tale che pos-

sa, oltre che dare lavoro agli oltre 100.000 disoccupati attuali, proporre nuove forme di attività industriali, agricole, commerciali, artigianali e turistiche, e quindi nuova occupazione per gli emigrati che ritornano e per i giovani.

E con questo spirito, onorevoli colleghi, che vi propongo di approvare il disegno di legge in discussione nel testo inviatoci dalla Camera dei deputati.

**P R E S I D E N T E .** Comunico che è pervenuto, da parte della Commissione bilancio, il seguente parere:

« La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si fa presente, secondo quanto è emerso nel corso dell'esame, che il riferimento all'articolo 4, quarto comma, della legge finanziaria per il 1983, che è contenuto nell'articolo 7 del provvedimento, appare incongruo in quanto la legge finanziaria per il 1983 non è allo stato degli atti che un disegno di legge approvato da un solo ramo del Parlamento. Ciò premesso, si fa ulteriormente presente che il riferimento sopra menzionato non inficia la copertura finanziaria delle disposizioni di spesa del provvedimento, mirando a chiarire che la concessione a favore della regione Friuli-Venezia Giulia della somma di lire 200 miliardi deve essere considerata aggiuntiva (ad integrazione, come disposto dall'articolo 7) rispetto alle somme relative al 1983 e stabilite in relazione al differimento dei termini per il finanziamento transitorio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**B A C I C C H I .** Colgo l'occasione per aggiungere poche parole alla chiara relazione del collega Lai. Credo che si debba considerare una necessità quella di approvare il disegno di legge in esame a causa di quella che io considero un'anomalia degli statuti delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta rispetto, ad esempio, allo sta-

tuto siciliano, in quanto quest'ultimo stabilisce che i tributi erariali riscossi nel territorio dell'isola sono devoluti alla regione, e lo stabilisce con legge costituzionale una volta per tutte, mentre gli statuti delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta stabiliscono che i titoli dello statuto che fanno riferimento alle entrate ordinarie possano essere mutati con legge ordinaria dello Stato. Valenti costituzionalisti — cito tra questi il giudice costituzionale Paladin — considerano questa una singolare riserva che lo Stato si è attribuita nei confronti di queste regioni, una menomazione dell'autonomia che alle regioni è riconosciuta costituzionalmente. Ciò ha infatti comportato quello che il collega Lai ha ricordato, ossia il fatto che, dopo la riforma tributaria, è entrato in vigore un regime transitorio che via via nel tempo è andato aggravandosi a danno delle regioni, per le inadempienze del Governo e del Parlamento nel loro insieme nel dettare le norme che dovevano far cessare il regime transitorio, che avrebbe dovuto durare, se non vado errato, quattro anni, ma che invece dura dalla riforma tributaria ad oggi. Solo l'anno scorso si è provveduto con legge per la Valle d'Aosta. Il Trentino-Alto Adige ha avuto un'altra normativa molto parzialmente influenzata dalla riforma tributaria in quanto, con altre norme, si è provveduto alle entrate. Rimanevano le regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, gravemente penalizzate da tale situazione.

Ricordo che dati ripetutamente forniti da colleghi sardi, dalla regione Sardegna, e contenuti in ordini del giorno che abbiamo presentato qui al Senato e votati all'unanimità, affinché si provvedesse già nel corso del 1982 almeno alla presentazione e all'approvazione di leggi analoghe nei confronti delle due regioni, parlavano, per la Sardegna, di 1.600 miliardi di mancate entrate secondo un calcolo effettuato dalla regione, mentre per il Friuli-Venezia Giulia i dati risultano diversi a seconda dei parametri che sono stati adottati.

Per quanto riguarda la Sardegna, comunque, si è di fronte ad una situazione di maggiore elaborazione dei provvedimenti definitivi, in quanto vi è stato un accordo tra

regione e Stato. Pertanto, se per avventura non fossero stati approvati i noti articoli della legge finanziaria, il Friuli-Venezia Giulia sarebbe rimasto gravemente penalizzato. Mi appare pertanto quanto mai opportuno che nel provvedimento si sia inserito, sia pure come elemento ulteriormente transitorio, l'articolo 7 che prevede un contributo straordinario aggiuntivo per la regione Friuli-Venezia Giulia, in attesa della normativa definitiva.

E qui vengo all'oggetto della discussione svoltasi questa mattina in sede di Commissione bilancio. Si è fatto riferimento all'articolo 4 della legge finanziaria, quarto comma, che non è ancora legge dello Stato. Il fatto, tuttavia, non ha alcuna rilevanza dal punto di vista della copertura finanziaria, perchè il capitolo n. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ha avuto, quest'anno, un incremento di 500 miliardi e, con nota di variazione, un ulteriore incremento di 600 miliardi; con ulteriore nota di variazione ha avuto un ulteriore aumento di 150 miliardi.

Questa mattina il sottosegretario per il tesoro Manfredi faceva notare la difficoltà di quantificare esattamente l'ammontare del capitolo, in quanto si tratta di fare una previsione che è, insieme, di entrata e di spesa, poichè alle regioni vengono dati decimi di entrate tributarie che saranno riscosse sul territorio regionale, per cui è inevitabile che da questa operazione risulti un contenzioso per l'anno successivo, non foss'altro per il fatto che non si saprebbe come trasferire, per esempio, i versamenti in tesoreria che vengono fatti nel mese di dicembre. Difatti esiste un contenzioso, a mio modo di vedere esageratamente alto, con la stessa regione siciliana, di cui il Governo ha un po' approfittato per rinviare trasferimenti, per contestarli, per ridurli e così via; ma questo dice che senz'altro c'è la capienza nel capitolo di bilancio, sia per quanto riguarda i 290 miliardi previsti di entrata aggiuntiva alla regione Sardegna, sia per i 200 miliardi alla regione Friuli-Venezia Giulia. Eventuali perequazioni che si rendessero necessarie saranno destinate a ricadere nell'esercizio futuro, quello del 1984, per quella meccani-

ca cui ho fatto riferimento prima. Invece l'indicazione fatta alla legge finanziaria voleva costituire, nell'intenzione della Camera dei deputati, un punto di riferimento per chiarire meglio l'aggiuntività dei 200 miliardi che vengono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ma è assolutamente ininfluente ai fini della legge ed è tale in ogni senso, in quanto è scontato che il trasferimento non potrà avvenire che a legge finanziaria già approvata, e di conseguenza sarebbe del tutto formalistico, infondato un rinvio della legge o per una modifica puramente formale, magari col rischio — per il solo rinvio da una Camera all'altra, che non ha più ragione di esistere — di uno stralcio, oppure per tenerla in frigorifero sino all'approvazione della legge finanziaria. Questa mattina la Commissione bilancio, a questo riguardo, si è pronunciata unanimemente in tal senso, per dare a questa osservazione il significato di cui parlavo prima.

Per quanto riguarda in particolare questo aspetto concernente la regione Friuli-Venezia Giulia, ritengo che c'è da esprimere soddisfazione, perchè assieme alla Sardegna questa regione aveva necessità di una tale norma per dare certezza alle proprie entrate finanziarie e perchè non doveva essere lasciata una regione soltanto in condizioni di incertezza. Ciò, d'altra parte, rappresenta un elemento fondamentale per cui ora queste regioni possono avere un loro programma basato sulla certezza delle loro entrate, a prescindere dall'entità di mezzi finanziari che vengono loro dati, e hanno la possibilità di fare un programma di interventi. Finora queste due regioni erano costrette ad attendere il decreto sulla finanza locale per sapere, a fine anno, quale sorte era loro riservata nell'anno futuro, tanto è vero che quando si votavano bilanci pluriennali, come ha fatto la mia regione, lo si faceva con un grosso punto interrogativo in quanto non si era in grado di fare previsioni per gli anni successivi rispetto a quello cui si riferiva il bilancio.

**P I N N A .** Signor Presidente, desidero ricordare, senza naturalmente vantare alcun diritto di primogenitura, che peraltro non fa parte della nostra prassi politica, solo

alcuni precedenti legati alla esigenza della modifica del titolo III dello statuto speciale della regione Sardegna. In primo luogo voglio evidenziare che lo stato di precarietà in cui si è venuta a trovare la Sardegna per la contrazione delle entrate derivanti dalle imposte soppresse, di cui ha testè parlato il relatore, ci ha messo in una condizione di estrema difficoltà. Tale contrazione, secondo i calcoli fatti e a suo tempo evidenziati dall'assessore agli enti locali della regione sarda, ascendevano ad una perdita secca di 1.600 miliardi, senza valutare il tasso di inflazione. Tale fatto, come è noto, aveva provocato un notevole disagio, mortificando l'autonomia e praticamente impedendo ogni disegno programmatico per il raggiungimento dei traguardi economici e sociali. Se dovessimo aprire una parentesi polemica sulla critica costante che viene diretta alle regioni a statuto speciale in merito alla lentezza nello spendere le dotazioni di cui sono state oggetto, calzeremmo gli stivali di una polemica ormai lontana e forse non arriveremmo mai al risultato cui questa Commissione vuole pervenire. Rimandiamo ad un altro momento l'approfondimento di questa problematica, per non andare a monte sulle eventuali responsabilità, che possono dipendere anche dalla contabilità generale dello Stato, ma più spesso dalla volontà politica più volte espressa dal Governo. Lo ricordava il senatore Bacicchi: di questa situazione della nostra regione si era fatto interprete il Senato attraverso un ordine del giorno che era stato presentato il 3 dicembre 1981, firmato dai rappresentanti politici comunisti, democristiani, socialisti e di altri Gruppi, col quale s'impegnava il Governo, d'intesa con le regioni a statuto speciale interessate al problema, a presentare sollecitamente i disegni di legge (riguardanti il Friuli-Venezia Giulia e la Sardegna) necessari ad assicurare le entrate alle regioni a statuto speciale per porre fine, si diceva allora, entro il 1982 allo stato di precarietà, in armonia con quanto era stato fatto per la regione Valle d'Aosta. Ma il Governo, diciamolo francamente, non ha recepito il voto unanime del Senato e siamo stati costretti, quindi, anche sotto una determina-

ta pressione che si andava manifestando e di cui i giornali hanno ampiamente parlato, a ripresentare il 18 febbraio 1983 un ordine del giorno nel quale fra l'altro, lo voglio ricordare al rappresentante del Governo, che ho il piacere di conoscere in questa circostanza, avvertivamo il Governo, in relazione all'orientamento che andava maturando tra le forze politiche in Sardegna, di considerare le conseguenze dei decreti fiscali. Ciò avrebbe comportato un conflitto politico credo senza precedenti nella storia recente, se si eccettua il rifiuto dei sardi al pagamento di tasse esose, tipicamente jugulatorie, che avevano aperto conflitti a fuoco con le popolazioni dell'alto oristanese e del nuorese, durante il governo del regno sardo-piemontese.

Il provvedimento, di cui ha parlato diffusamente il senatore Lai, non soddisfa noi comunisti, lo diciamo *apertis verbis*. Non ci appaga completamente perchè non si muove nella direzione delle richieste formulate dalla regione sarda, ma soffre della filosofia tipica dello Stato e poggia sull'azione amministrativa di una mano lunga per rastrellare i contributi e di una mano corta per restituire ai sardi quello che è stato rastrellato in questi anni. È proprio il caso di dire che bisogna restituire il maltolto.

Il provvedimento non ci soddisfa proprio perchè anche in questa occasione la regione sarda si è trovata di fronte al fatto compiuto; infatti, a nostro giudizio, coevo al provvedimento della riforma tributaria doveva essere l'altro provvedimento, che garantisse un'equa redistribuzione dei tributi in favore della regione sarda. Per questa ragione e non certo per una sorta di pregiudizio eravamo arrivati al proposito di presentare una serie di emendamenti che andassero incontro alle rivendicazioni della Sardegna, così come sono andate configurandosi anche per la volontà espressa dal Consiglio regionale della Sardegna che intorno a questo argomento si è soffermato lungamente e con particolare competenza. La mancata presentazione di questi emendamenti — non voglio allarmare nessuno — altro non può significare e non significa se non un grave sacrificio da parte nostra, da parte dei sardi,

nella convinzione da un lato che la rinuncia ad essi limita obiettivamente le legittime aspirazioni della regione e dall'altro — poichè facciamo politica — che ci rendiamo conto che la loro presentazione potrebbe rappresentare un ulteriore ritardo nella soluzione del problema, che nella fattispecie significa anche disponibilità finanziaria da impiegare nell'occupazione e nella programmazione; e qui dissento dal senatore Bacicchi circa le cifre ragguardevoli che dovrebbero andare alla regione Sardegna perchè ci accorgiamo che le cifre si riducono ad un'altra dimensione in rapporto alle esigenze della Sardegna.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevoli senatori, mentre ricordiamo che il voto del Senato non è stato interamente recepito dal Governo, accettiamo con riserva il provvedimento che ci viene proposto, poichè non ci sembra che esso rafforzi il principio dell'istituto autonomistico, quale elemento costitutivo dell'ordinamento repubblicano, perchè, come è stato giustamente ricordato, la regione Sicilia, attraverso l'articolo 38 che prevede la solidarietà nazionale, incamera tutte le somme che ha riscosso nell'ambito del suo territorio e, in diverse circostanze, ha reclamato altre solidarietà da parte dello Stato, e giustamente a mio giudizio, dato che nel corso di un secolo, dall'unità d'Italia ad oggi, il Governo ha fatto la politica di figli e figliastri, guardando verso il Nord e dimenticandosi del Sud e del profondo Sud.

**F I O R I .** Dopo la relazione limpida ed esauriente del senatore Lai e l'insoddisfazione dichiarata dal senatore Pinna, insoddisfazione espressa con ricchezza di argomenti e che integralmente condivido, non mi resta materia che per tre minuti, che occuperò con una divagazione che tuttavia penso solo apparente. Solo tre minuti per un auspicio riguardo alla legge che stiamo per approvare, che non accoglie che in minima parte le richieste del Consiglio regionale sardo e tuttavia garantisce alle casse della regione mille miliardi e più per il prossimo triennio.

L'auspicio che io formulo mi pare tempestivo in una fase nella quale la mia regio-

ne è percorsa da una ventata di sardismo spesso di facciata, che mi rimanda ad altre fasi della storia della mia regione. Un sardismo che mi rimanda a quando si stampava in una tipografia romana, scritto da romani, per iniziativa di un avvocato romano, Romualdo Ciccarelli, concessionario in Sardegna di una bonifica, il periodico « Pro Sardegna », e sulle colonne di questo periodico l'avvocato Ciccarelli vigorosamente sollecitava stanziamenti: per i sardi, diceva, in realtà per sè. E mi rimanda al novembre del 1924, quando venne dal Governo fascista stanziato un miliardo (un avvenimento a quei tempi); e come finì questo miliardo ce lo racconta il massimo dirigente fascista dell'isola, onorevole Paolo Pili, dirigente prima del Partito sardo di azione, assorbito poi dal Partito fascista. Il deputato Pili ci dice che questo miliardo venne divorato da « iene fameliche ». È una espressione retorica, non mia, è del deputato fascista Paolo Pili: « iene fameliche calarono precipitandosi sulle nuove possibilità isolate ». Dice Pili che delle bonifiche in Sardegna fu fatto « il più losco mercato ».

Se vengo però a tempi più recenti, al piano di rinascita della Sardegna, alle centinaia di miliardi stanziati per la rinascita della Sardegna, se mi consentite ancora la ripetizione di una espressione retorica, altre iene fameliche abbiamo visto. Allora, ecco l'auspicio: che questi mille miliardi facciano una fine diversa dal miliardo del 1924, dalle centinaia di milioni dell'epoca di « Pro Sardegna » (1917), e che il gruppo dirigente della regione si rigiri un po' meno tra punta di lingua e palato espressioni sardistiche, vocalizzi meno il sardismo e più corrisponda alle esigenze della Sardegna in questa fase che è stata riconosciuta drammatica: centomila disoccupati, la Cassa integrazione in fase progressiva, e via dicendo.

**D E R I U .** Signor Presidente, io non ho molto da aggiungere a quanto hanno detto i colleghi; condivido la loro impostazione, il loro rammarico e le critiche che hanno svolto per quanto è avvenuto finora nei riguardi della Sardegna.

Il senatore Lai, con la conoscenza che ha dei problemi, ha illustrato, in un linguaggio

semplice e quindi recepibile da tutti, il danno che è derivato alla Sardegna dalle riforme che sono avvenute dieci anni fa in materia tributaria, e quindi l'utilità che riveste il disegno di legge che abbiamo oggi in discussione.

Noi accettiamo questo disegno di legge dopo averne criticato i ritardi e anche l'insufficienza, con la speranza che si giunga a quello che è un voto unanime del Consiglio regionale sardo, cioè ottenere i nove decimi di tutti i tributi che vengono percepiti nel territorio sardo, anche per ritornare alla certezza del diritto, che consente all'amministrazione regionale quella attività programmatica senza la quale è difficile fare uscire l'isola dalle difficoltà nelle quali si trova e portarla, sia pure gradualmente, al livello medio di sviluppo delle altre regioni italiane.

Si è parlato di centomila disoccupati; per la precisione vi dirò che sono 117.000, ma probabilmente la cifra in assoluto non dice molto se non consideriamo due cose: 1) che la forza occupata in Sardegna è notevolmente inferiore alle forze di lavoro che registrano le altre regioni d'Italia; 2) che fra gli occupati abbiamo una cifra elevatissima in cassa integrazione guadagni e quindi ci troviamo in un periodo non soltanto di forte crisi, ma anche delicato per le previsioni che esso ci consente di fare e che sono tutt'altro che fauste. Noi abbiamo in Sardegna un vuoto secolare, che intendiamo riempire, e questo è lo spirito dell'articolo 13 dello statuto, che stabilisce che lo Stato dispone un piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna. Si è appena iniziata questa parte, ma occorre andare avanti, fare altri congrui stanziamenti per riuscire almeno a determinare concretamente un terreno su cui costruire la nuova civiltà economica della nostra isola. Soprattutto occorre tenere presente che non è colpa dei sardi se siamo un'isola, se tra tutte le altre strozzature abbiamo quella dei trasporti, senza l'eliminazione della quale sarà impossibile uscire dalle condizioni di inferiorità in cui è posta la nostra economia.

Noi notiamo oggi con viva soddisfazione, lasciatemelo dire anche da ex amministratore regionale, che all'unità politica che si è verificata nel Consiglio regionale circa le rivendicazioni di cui al presente disegno di legge fa riscontro, qui, l'unità da parte di tutti i Gruppi politici che sono espressione autentica della Sardegna (mi riferisco ai gruppi democratici). Questo ci fa sperare che dopo avere approvato il disegno di legge noi continueremo la nostra battaglia unitariamente per la Sardegna, perchè la Sardegna è Italia e deve essere Italia non di serie B, deve essere Italia alla pari delle altre regioni italiane.

La nostra battaglia certamente raggiungerà i suoi effetti fecondi se l'unità che si è realizzata oggi continuerà a verificarsi anche in futuro.

**T O N U T T I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve nell'esprimere una valutazione su questo disegno di legge e nel dare l'adesione della Democrazia cristiana al disegno di legge stesso.

Io concordo in pieno con la relazione fatta dal collega Lai e concordo anche con le valutazioni fatte dal senatore Bacicchi per quanto riguarda le interpretazioni, specialmente dell'articolo 6.

Non mi soffermo sulle ragioni politiche e sulle valutazioni tecniche che sono state date dai colleghi, che mi trovano perfettamente d'accordo. Soffermandomi brevemente soltanto sull'articolo 7 voglio sottolineare che soltanto per la Sardegna, giustamente, si risolve il problema nel suo complesso, sia pure con qualche perplessità espressa in questa discussione, ma comunque organicamente viene posto il problema del rapporto fra regione e Stato in termini completi (anche se qualcuno può dire che sono ancora in fase di miglioramento). Infatti, il problema che voglio sottolineare all'attenzione del Governo riguarda la provvisorietà che esiste ancora per il Friuli-Venezia Giulia, perchè quella che è prevista nell'articolo 7 è una definizione, direi, del tutto provvisoria e del tutto particolare in quanto non si è arrivati ancora all'accordo finale per i rapporti fra regione e Stato dopo la riforma.



ma tributaria del 1973. Siamo ancora in fase provvisoria, non c'è possibilità, come diceva giustamente il senatore Bacicchi, se non anno per anno, di avere la determinazione di cifre da poter impegnare per gli anni successivi senza avere un quadro completo delle entrate della regione. Esiste ancora una problematica molto aperta; pertanto io invito il Governo, proprio in questa occasione, a prendere questo problema di petto perchè altrimenti non si dà una soluzione organica al problema stesso.

Siamo ancora, per il Friuli-Venezia Giulia, in una fase transitoria, in una fase provvisoria. Le discussioni non so a che punto siano, mi pare siano abbastanza avanzate, ma ancora non si riesce a trovare una soluzione concreta. Per questo io ritengo che lo stanziamento provvisorio sia un riconoscimento, da parte dello Stato, della validità delle richieste e delle esigenze del Friuli-Venezia Giulia. Nel momento in cui si anticipano i 200 miliardi, vuol dire che si riconosce che il Friuli-Venezia Giulia deve avere una risposta organica e concreta sul problema dei rapporti tra regione e Stato, che sono ancora fermi alla provvisorietà che deriva dalla riforma tributaria del 1973.

Quindi, sottolineo la soddisfazione perchè questo è avvenuto, sottolineo l'approvazione per questo atto iniziale di soluzione del problema e di riconoscimento delle esigenze e della validità delle ragioni che la regione porta avanti, ma nel contempo io chiedo che il Governo si impegni ad affrontare organicamente il problema, così come fa ora con questo disegno di legge per la Sardegna, in modo che anche per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia i rapporti siano definiti, per non lasciare incertezze circa il tipo di politica che si deve fare nel quadro di una programmazione e di una certezza delle entrate.

Concordo in pieno con quanto diceva il relatore per quanto riguarda le perplessità sull'interpretazione dell'articolo 7, specialmente con riferimento all'articolo 4 della legge finanziaria: non esiste un problema di copertura, è solo la precisazione che queste somme sono aggiuntive a quelle già previste dall'articolo 4; quindi mi pare che

affrontare il problema in termini formalistici aprirebbe un discorso molto più vasto perchè comporterebbe il rinvio del progetto di legge in altra sede e quindi, praticamente, la sospensione dell'esame stesso. Mi pare che quanto dicevano sia il relatore che il senatore Bacicchi (io sono stato alla seduta della Commissione bilancio e mi pare che tutta la Commissione concordasse) sia un discorso che può essere affrontato nella fiducia che non tocca la sostanza della copertura.

Quindi, nel sottolineare quanto ho detto per quanto riguarda la necessità di una definizione completa dei rapporti fra Stato e regione Friuli-Venezia Giulia, io do la mia approvazione e adesione a questo disegno di legge.

D E S A B B A T A . Mi sembra, signor Presidente, che si debba ribadire anche in questa sede l'esigenza che venga rispettato in maggior misura il principio dell'autonomia, non lasciando però la parola esclusivamente ai colleghi della Sardegna o di altre regioni a statuto speciale; desidero appunto rendere testimonianza di questo orientamento del Gruppo comunista, che rientra nello spirito da noi espresso nel lungo dibattito sulla legislazione per la finanza locale.

Devo dire che concordo con le affermazioni dei colleghi ma, in particolare, la mia attenzione è stata richiamata dal contenuto della deliberazione adottata dal Consiglio regionale sardo e che ritrovo integralmente trascritta nei verbali della Camera. Effettivamente credo che i principi contenuti in quell'ordine del giorno siano validi: riguardano soprattutto il criterio attraverso cui si deve definire la finanza locale; al limite si può discutere, tra Stato e regione, pure l'ammontare dei sacrifici che quest'ultima è tenuta a sopportare insieme al complesso della Repubblica; si devono, però, dare certezze obiettive, e ciò vale anche per il Friuli-Venezia Giulia. Il problema riguarda, ad esempio, il criterio di definizione dell'imposta sul valore aggiunto; si deve discutere in modo particolare sulla ragione per cui le cifre arrivano ad una quota troppo alta. Si

deve affrontare la discussione *apertis verbis* ma occorre lasciare inalterato il criterio dei parametri obiettivi, rapportati non a valutazioni di esigenze della Sardegna soltanto, ma anche al gettito globale delle entrate dello Stato e delle singole imposte. Mi sembra che ciò sia di grande importanza e che debba essere ribadito.

Vorrei aggiungere che il Consiglio regionale si è interessato anche all'accertamento tributario (lettera f), in quanto l'affermazione contenuta nell'articolo 9 dello statuto, secondo la quale le operazioni di accertamento vengono effettuate con la collaborazione di rappresentanze locali, è molto indebolita nella formulazione del testo al nostro esame. Infatti, si prevede soltanto che la regione collabori nell'accertamento, con la facoltà di segnalare entro il 31 dicembre dell'anno precedente elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, che è cosa diversa dal collaborare all'accertamento con rappresentanze locali. La collaborazione è qualcosa di più della segnalazione pura e semplice, è diversa. Credo che il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 continui ad essere applicabile in Sardegna, ma devo anche dire che abbiamo sempre insistito nel far presente che questi articoli non erano sufficienti e che in questa sede si potevano, in attuazione dell'articolo 9 dello statuto, avviare forme di collaborazione più organica.

Detto questo, credo che sia giusta la posizione emersa nel dibattito: cioè, quella di non ostacolare l'iter del provvedimento perchè è necessario intanto dare una soluzione al problema del bilancio della regione Sardegna. Credo però che non sia senza esito il ripetere certe osservazioni, perchè si vuole non solo testimoniare un atteggiamento, ma anche indicare che bisogna fare altre cose in futuro, quando ci troveremo a discutere di tali problemi, in modo da avvicinarci alle impostazioni dello statuto, non modificabile con legge ordinaria, che rappresentò quando fu affrontato un livello più ampio di accordo tra le forze politiche per il rispetto verso un'autonomia che ha radici storiche e attuali profonde e che non deve servire a separare la Sardegna dal re-

sto del Paese, o le altre regioni a statuto speciale dal resto del Paese, come purtroppo è accaduto in prevalenza durante gli anni in cui l'ordinamento regionale non era esteso a tutto il territorio della Repubblica. Occorre collocare in un contesto generale delle autonomie un'autonomia che deve essere rafforzata per consentire un risalto diverso, per risolvere annosi problemi che riguardano le regioni a statuto speciale, fra cui le isole.

Per quanto riguarda le osservazioni della Commissione bilancio all'articolo 7, mi sembra che l'improprietà che presenta l'articolo sia da evitare ma che, tuttavia, non abbia conseguenze proprio perchè non è relativa alla copertura; è semplicemente un riferimento al carattere aggiuntivo della somma di 200 miliardi, anche se il riferimento a ciò a cui si opera l'aggiunta è improprio.

Preannuncio, signor Presidente, il voto favorevole del Gruppo comunista all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L A I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, vorrei ringraziare i colleghi che sono intervenuti nel dibattito: i senatori Bacicchi, Pinna, Fiori, Deriu, Tonutti, De Sabbata. Mi sia consentito ringraziare tutta la Commissione per la tempestività con cui ha aderito alla proposta di esaminare il provvedimento. Un ringraziamento particolare è rivolto al presidente Segnana, a tutti coloro che hanno voluto che il disegno di legge fosse approvato dalla nostra Commissione.

Ringraziamo anche il Governo per quel poco che ci ha dato con questo provvedimento; ma anche il Governo ha fatto la sua parte, se è vero che dal 1981, a seguito del nostro ordine del giorno, ha provveduto ad approntare il disegno di legge in esame. Il bene è nemico del meglio; se è vero che nel testo di bene ce n'è poco, è anche vero che quel poco che c'è noi dobbiamo acqui-

sirlo per affermare che oggi, con questo provvedimento, ha vinto la funzione dell'autonomia speciale.

M O R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si riconosce nella relazione del senatore Lai, che ringrazia. Ringrazia anche i senatori intervenuti, e in particolare i senatori Bacicchi e Tonutti per l'interpretazione che hanno dato dell'articolo 7, che collima con quella che ne ha dato il Governo. Per quanto riguarda talune osservazioni avanzate soprattutto da senatori della regione Friuli-Venezia Giulia, il Governo si augura che i contatti già in corso possano proficuamente concludersi entro breve tempo, in modo che si possa pervenire quanto prima alla definizione della finanza regionale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il senatore De Sabbata ha richiamato il parere del Consiglio regionale della Sardegna; ribadisco in proposito quanto già detto in sede di Commissione bilancio della Camera nella seduta in cui è stato approvato questo provvedimento, ossia che su alcuni punti sottolineati dalla regione Sardegna l'accordo può essere trovato tra Governo e regione o addirittura, per alcuni aspetti, con il Ministro delle finanze direttamente; mentre altri punti, come la quantificazione del gettito IVA, il Ministero delle finanze reputa più opportuno che siano definiti dopo un anno o due di applicazione di questo regime, in modo da poter contemperare ogni esigenza alla luce dell'esperienza.

Debbo invece affermare che alcune richieste sono difficilmente accontentabili: mi riferisco in particolare alla concessione di zone franche, che possono apparire legittime rivendicazioni, ma che contrastano con l'indirizzo dello Stato. Nulla vieta, comunque, che alcune di queste richieste possano trovare accoglimento, continuando il confronto già in atto.

P R E S I D E N T E . Poichè non è ancora pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali, se non si fanno osservazioni, ritengo opportuno sospendere per qualche minuto i lavori della Commissione.

*I lavori vengono sospesi alle ore 16,20 e sono ripresi alle ore 16,35.*

P R E S I D E N T E . Do lettura del parere testè pervenuto dalla Commissione affari costituzionali:

« La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, rilevando peraltro la necessità che, da parte della Commissione di merito, venga formalmente acquisito il parere della regione Sardegna sulla normativa in esame, secondo quanto disposto dall'articolo 54, quarto comma, dello Statuto speciale per la Sardegna.

Al riguardo la Commissione fa altresì presente che la previsione, operata dall'articolo 7 del sopramenzionato Statuto, di una finanza propria della regione conferisce una particolare rilevanza al parere espresso dalla stessa su provvedimenti attinenti al coordinamento della finanza regionale con quella dello Stato, nonostante il carattere non vincolante del parere in questione.

Raccomanda pertanto alla Commissione di merito di operare un'attenta verifica circa la congruità delle disposizioni di cui al disegno di legge in titolo con le espressioni di volontà della regione Sardegna, per quanto attiene la presente materia.

La Commissione segnala infine l'esigenza di modificare il riferimento, di cui all'articolo 7 del provvedimento, alla legge finanziaria per l'anno 1983, risultando censurabile il richiamo ad altra normativa *in itinere*.

Dissente il senatore Gualtieri ».

Per quanto riguarda il primo richiamo contenuto in questo parere, comunico alla Commissione che è a nostra disposizione l'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale della Sardegna, inviatoci con autenticazione dal segretario generale del Consiglio stesso. Tale ordine del giorno è pertanto acquisito agli atti della nostra Commissione.

Per quanto riguarda l'ultima annotazione, la Commissione segnala l'esigenza di modificare il riferimento, di cui all'articolo 7, alla contestuale legge finanziaria, risultando

censurabile il richiamo ad altra normativa *in itinere*.

Su questo chiedo alla Commissione di volersi esprimere.

**L A I**, *relatore alla Commissione*. A me sembra che, così come abbiamo già detto precedentemente, il richiamo esistente nell'articolo 7 alla legge finanziaria (articolo 4), sia soltanto finalizzato a dare aggiuntività ai 200 miliardi. Che resti articolo 4 o che divenga articolo magari ventesimo, se il Senato in sede di approvazione recherà emendamenti o aggiunte, non conta niente rispetto al principio che qui si vuole affermare, cioè che i 200 miliardi attribuiti alla regione Friuli-Venezia Giulia con l'articolo 7 sono miliardi in aggiunta a quelli che verranno con la legge finanziaria. Qui, non mi sembra che ci sia da specificare altro.

**P R E S I D E N T E**. Tenendo conto che dovrebbe essere pacifico che una legge finanziaria (senza con ciò dare dei giudizi prima che la legge finanziaria sia approvata anche dal Senato) comunque sarà approvata: il richiamo alla legge finanziaria è un richiamo, come ha detto il senatore Lai, che ha carattere puramente formale, non è un richiamo all'eventuale copertura contenuta nella legge finanziaria, poichè i 200 miliardi aggiuntivi trovano copertura nella presente legge.

**B E O R C H I A**. Concordo con l'opinione espressa dal senatore Lai che, peraltro, era già contenuta nelle osservazioni della 5<sup>a</sup> Commissione e che è stata sostenuta da una interpretazione quasi identica del senatore Bacicchi nel suo intervento.

**P R E S I D E N T E**. A questo punto credo che siano superate le osservazioni fatte dalla 1<sup>a</sup> Commissione; abbiamo adempiuto alla prima richiesta e per quest'ultima abbiamo acquisito un chiarimento sul quale, se non si fanno altre osservazioni, ritengo vi sia concordanza da parte di tutti i Gruppi presenti.

Poichè nessuno si pronuncia in senso contrario, prendo atto che vi è unanimità sul-

l'interpretazione che, per quanto riguarda l'articolo 7, è stata data dal senatore Lai. Si tratta soltanto di un riferimento di carattere formale, come del resto viene detto anche nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Passiamo dunque all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti

corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;

h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria ».

**E approvato.**

**Art. 2.**

Il secondo comma dell'articolo 9 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla Giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute ».

**E approvato.**

**Art. 3.**

I commi terzo e quarto dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni, sono abrogati.

**E approvato.**

**Art. 4.**

La modifica apportata con l'articolo 1 della presente legge all'articolo 8 dello Statuto regionale attua il coordinamento di cui all'articolo 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e provvede al finanziamento, ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, degli oneri derivanti alla regione Sardegna dall'esercizio delle ulteriori funzioni ad essa trasferite con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ed al finanziamento delle spese per il funzionamento della ETFAS — Ente di sviluppo in Sardegna — ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259.

Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Sardegna con l'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 e con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.

Per lo svolgimento da parte della regione Sardegna delle funzioni amministrative ad essa delegate è attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

All'assegnazione alle province ed ai comuni della Sardegna delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative, loro attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, si provvede secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

**È approvato.**

Art. 5.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

Dal computo delle somme spettanti alla regione Sardegna in base alle predette disposizioni sono escluse quelle relative ai proventi indicati alle lettere *a)* e *d)* del primo comma del precedente articolo 1 di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriori al 1° gennaio 1983.

Le somme comunque corrisposte alla regione Sardegna in base al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1983, se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi, saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla medesima con la presente legge.

**È approvato.**

Art. 6.

Per i soli esercizi finanziari 1983 e 1984 le quote attribuite alla regione Sardegna ai sensi del primo comma, lettere *a)* e *d)*, del

precedente articolo 1 vengono ridotte, rispettivamente, a cinque e a sei decimi.

**È approvato.**

Art. 7.

In attesa di provvedere alla riforma del titolo IV dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto medesimo, è autorizzata per l'anno 1983 la concessione a favore della regione stessa della somma di lire 200 miliardi, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, della legge finanziaria per l'anno 1983.

**È approvato.**

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 490 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

**B E O R C H I A.** Vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto per annunciare il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, che innanzitutto esprime un apprezzamento al senatore Lai, a tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione generale e a tutti i colleghi del nostro Gruppo.

Io credo che questa soluzione che diamo oggi ai problemi della finanza regionale per

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

87° RESOCONTO STEN. (30 marzo 1983)

la Sardegna e per il Friuli-Venezia Giulia, sia pure con le insufficienze lamentate per la Sardegna, sia pure con la provvisorietà fatta presente per il Friuli-Venezia Giulia, sia una soluzione molto importante, non soltanto perchè siamo in un momento di particolare difficoltà finanziaria generale del Paese, ma anche per l'impegno operativo delle regioni e soprattutto di due regioni che hanno problemi, aspetti ed esperienze del tutto peculiari.

Il voto è, peraltro, ancora più convintamente positivo dopo le affermazioni fornite dall'onorevole Moro, Sottosegretario alle finanze, che ha detto che c'è la disponibilità del Governo a risolvere i problemi ancora

aperti per la Sardegna e a definire il più sollecitamente possibile il confronto con la regione Friuli-Venezia Giulia per i problemi riguardanti la finanza di questa regione.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,45.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI*